

N. 6/2019 Reg. Crisi



**Tribunale Ordinario di Venezia**

**Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare**

Il Giudice Delegato, Dott.ssa Gabriella Zanon, nel proc. n.6/2019 – composizione della crisi da sovraindebitamento – ha emesso il seguente

**DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO**

**ai sensi dell'art. 12 della L. n. 3/2012**

Vista la proposta di accordo di composizione ai sensi degli artt. 6 e ss. della L. n. 3/2012 presentata con atto depositato in cancelleria in data 12.4.2017, integrata in data 3.5.2019 da Barbiero Lionello (c.f. BRBLLL58M02F241X), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Scarabel;

richiamati:

- Gli atti allegati alla proposta ed all'integrazione di cui sopra, ed in particolare la relazione sulla fattibilità redatta dall'O.C.C. avv. Marco Giorgio redatta ai sensi dell'art. 9, c. II, e 7, c. I, della L. n. 3/2012;
- Il decreto di apertura della procedura ai sensi dell'art. 10, L. cit., depositato in data 2.5.2019 ed il decreto depositato in data 6.6.2019 a seguito della precisazione e modifica della proposta di accordo e dell'integrazione dell'O.C.C.;

- L'esito dell'udienza svoltasi in data 3.7.2019, alla quale è stato dato atto dell'assenza di atti in frode ai creditori;
- L'attestazione definitiva di fattibilità redatta ai sensi dell'art. 12, c. I, ultima parte, L. cit., in cui l'O.C.C. ha attestato che:
  1. la percentuale dei creditori che hanno espresso il consenso è pari al 95,4%;
  2. a tutti i creditori è stata trasmessa una relazione sui consensi così espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, c. II, della L. n. 3/2012, con in allegato il testo dell'accordo stesso;
  3. nel termine di legge non sono pervenute contestazioni;
  4. per quanto riguarda il pignoramento presso terzi tuttora gravante sullo stipendio del Barbiero "per quanto la questione sia già implicitamente risolta nella proposta di accordo, approvata espressamente dalla Frigorossa Trasporti, su cortese richiesta del commissario Liquidatore di quest'ultima, il 24 luglio 2019, è stata inviata comunicazione (doc.79 via pec, cui ci si riporta e sulla quale allo stato si è in attesa di riscontro.");

Ritenuto che, pur non avendo Frigorossa Trasporti esplicitamente rinunciato al pagamento del quinto dello stipendio, in forza di ordinanza di assegnazione nell'esecuzione mobiliare n.787/2017, detta rinuncia debba inequivocabilmente desumersi dalla circostanza che Frigorossa Trasporti ha espresso voto favorevole all'accordo così come proposto, ossia con la previsione che lo stipendio da cui il Barbiero preleverà le somme necessarie per pagare i creditori non considerano la trattenuta del quinto dello stipendio;

Ritenuto che il piano risulti “definitivamente” fattibile;  
richiamato l’art. 12, c. II, della L. n. 3/2012, per cui *“Il Giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’art.10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all’art.11, comma 2 e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’art.7, comma 1 terzo periodo”*;  
Ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per l’omologazione;

### OMOLOGA

l’accordo presentato dal debitore indicato in epigrafe e ne dispone l’immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 22 ottobre 2019

Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

